

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 6 dicembre 2013

Tra

FISE – ARE in persona del VicePresidente Cinzia Spaziani, Saverio Secreti, Emanuela Colmegna e Stefano Guzzeloni, e da Donatello Miccoli

e

SLC - CGIL rappresentata da Nicola Di Ceglie

SLP - CISL rappresentata da Luca Buralassi, Sebastiano Cappuccio e Cono Fusca

UILPOSTE rappresentata da Giovanni De Rosa e Pina Esposito

UIL - TRASPORTI rappresentata da Sergio Tarabù

Premesso che:

- E' interesse delle Parti firmatarie valorizzare la professionalità e le competenze dei lavoratori attraverso l'introduzione di un sistema premiante che colleghi performance professionali e risultati aziendali;
- le parti, pertanto, intendono addivenire ad un accordo finalizzato a premiare la produttività, l'efficienza, nonché le competenze acquisite nel tempo dai lavoratori oggi impiegati presso le aziende del settore postale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Premesse

A collection of handwritten signatures in black ink, corresponding to the representatives of the various unions and companies mentioned in the document. The signatures are arranged in a horizontal line across the bottom of the page.

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2. Premio di produttività ed efficienza da definire a livello periferico


2.1 Le parti promuoveranno il raggiungimento di accordi di secondo livello, ove non presenti, finalizzati all'introduzione di un premio di produttività ed efficienza; a tal fine le aziende saranno assistite dall'associazione di categoria firmataria del presente accordo.

2.2 I suddetti accordi di secondo livello a cui è demandata la disciplina del premio di produttività ed efficienza dovranno prevedere:

- a) l'importo del premio da erogare trimestralmente;
- b) gli obiettivi al raggiungimento dei quali è legata la corresponsione del premio;
- c) il quantitativo minimo di buste per i portalettere e/o atti esattoriali che devono essere correttamente consegnati/avvisati/resi per poter accedere al premio, tale quantitativo minimo sarà stabilito in misura diversa in base alle aree geografiche di distribuzione della corrispondenza, alla densità di popolazione;
- d) la definizione di busta e/o atto esattoriale correttamente recapitato;


2.3 In ogni caso resta sin d'ora espressamente inteso che:

- a) per la natura del suo importo il premio di risultato, in virtù di quanto disposto dalla Legge 29 maggio 1982, n.297 non concorre a determinare il TFR, inoltre, è onnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di Legge ai sensi dell'art. 3 della Legge n.402 del 29 luglio 1996.
- b) tale premio essendo correlato a incrementi di produttività rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle









addizionali regionali e comunali così come previsto dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228 ed eventuali successive modificazioni;

2.4 Nella piena autonomia delle parti, a livello periferico potranno essere concordati sistemi premianti volti ad incentivare la presenza e l'assiduità sul posto di lavoro.

3. Disposizioni finali

3.1 Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il premio di cui al precedente punto 2, essendo correlato a incrementi di produttività rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228.

3.2 Le parti promuoveranno il raggiungimento di accordi aziendali finalizzati alla detassazione, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di trattamenti economici correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In particolare, gli istituti per i quali i lavoratori beneficeranno della suddetta agevolazione fiscale sono, a titolo esemplificativo:

- Lavoro straordinario e supplementare: retribuzione ordinaria e relativa maggiorazione;
- Lavoro notturno: retribuzione ordinaria e relativa maggiorazione erogate per ore di servizio prestate in orario notturno, anche compreso in turni avvicendati;
- Indennità turni;

- Indennità di presenza, anche per personale part-time;
- Indennità di presenza integrativa, anche per il personale part-time;
- Indennità di reperibilità;
- Indennità per flessibilità non goduta.

L.C.S.

FISE - ARE

[Handwritten signatures for FISE - ARE]

SLC - CGIL

[Handwritten signature for SLC - CGIL]

SLP - CISL

[Handwritten signature for SLP - CISL]

UILPOSTE

[Handwritten signature for UILPOSTE]

UIL - TRASPORTI

[Handwritten signature for UIL - TRASPORTI]